N. **7171-7504-7546-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 1º marzo 2001

(Relatore: **SAONARA**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 7171, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEMBO, SELVA, PEZZOLI

Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente il recepimento della normativa comunitaria

Presentata il 5 luglio 2000

n. 7504, d'iniziativa del deputato SAONARA

Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento dell'ordinamento italiano agli atti normativi comunitari

Presentata il 21 dicembre 2000

NOTA: Per il testo dei progetti di legge nn. 7171, 7504 e 7546 si vedano i rispettivi stampati.

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 7546

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(MATTIOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(FASSINO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

Nuove disposizioni per la partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario e per l'attuazione dei provvedimenti comunitari

Presentato il 24 gennaio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta « legge La Pergola »), recante la disciplina della partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e delle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha posto le basi per una decisa razionalizzazione degli strumenti di attuazione delle direttive comunitarie, delineando un quadro unitario incentrato sullo strumento della legge comunitaria annuale. La perdurante validità dei meccanismi attuativi creati dalla legge La Pergola – ai quali va ascritto il merito di aver consentito al nostro Paese di smaltire il notevole arretrato accumulatosi nel passato – è confermata anche dall'approvazione delle ultime due leggi comunitarie (legge 21 dicembre 1999, n. 526 – legge comunitaria 1999 e legge 29 dicembre 2000, n. 422 – legge comunitaria 2000) entro l'anno di riferimento. La legge comunitaria resta, in tal senso, lo strumento privilegiato per il sistematico recepimento delle direttive in scadenza: strumento tanto più apprezzabile in quanto consente al Parlamento di esercitare in via preventiva un controllo sui presumibili effetti che la trasposizione di ciascuna direttiva potrà produrre sull'ordinamento e di coordinare l'insieme dei procedimenti attuativi cui è chiamato il Governo nella fase successiva. Una legge, dunque, squisitamente organizzatoria e procedimentale, che riconduce alla sede parlamentare la visione unitaria del processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e che, in ogni caso, non esclude la possibilità di attuazioni specifiche di singole direttive con autonomi provvedimenti legislativi nell'esame dei quali il Parlamento assuma in pieno il ruolo di legislatore sostanziale.

Ciò nondimeno, le vicende parlamentari che hanno contraddistinto l'approvazione delle ultime leggi comunitarie hanno evidenziato la necessità di un perfezionamento delle previsioni della legge n. 86 del 1989 relative alla definizione del contenuto proprio della legge comunitaria, alle quali lo stesso regolamento della Camera, all'articolo 126-*ter*, comma 4, fa implicitamente rinvio per circoscrivere il regime di ammissibilità degli emendamenti. Si è, infatti, posta in più occasioni la questione riguardante la possibilità che la legge comunitaria, oltre agli interventi finalizzati all'attuazione di direttive non ancora recepite nell'ordinamento nazionale, contenga disposizioni volte a modificare vigenti norme legislative attuative di direttive purché ciò non comporti la trasformazione della legge comunitaria in un provvedimento *omnibus* nel quale siano inserite previsioni del tutto sganciate da effettive esigenze di adeguamento all'ordinamento comunitario. Deve essere, infatti, conservata la natura della legge comunitaria quale legge anzitutto finalizzata in linea di principio all'adempimento di obblighi comunitari non ancora soddisfatti (o soddisfatti solo in modo parziale o inesatto), senza negare, tuttavia, la possibilità che la legge comunitaria rappresenti anche l'occasione per un aggiornamento delle normative di attuazione già esistenti, da effettuarsi in casi di particolare urgenza adeguatamente motivata e sempre che il nuovo intervento non ponga la preesistente disciplina nazionale in contrasto con la normativa comunitaria.

Egualmente avvertita è l'opportunità di rimarcare maggiormente nell'impianto

della legge La Pergola il nesso funzionale che deve intercorrere tra partecipazione alla fase ascendente delle direttive e loro successiva trasposizione nell'ordinamento nazionale. Una più incisiva partecipazione alla fase ascendente consente, infatti, di evitare che una debole rappresentazione degli interessi nazionali nella fase di elaborazione delle norme comunitarie si ripercuota criticamente sulla fase discendente, convogliando in quest'ultima rivendicazioni e aspettative non soddisfatte dalla normativa europea. Come sottolineato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie, approvato dalla XIV Commissione l'11 ottobre 2000 – dei cui esiti il testo che si sottopone all'Assemblea costituisce un ideale sviluppo –, il problema della qualità e della tempestività dell'attuazione delle norme comunitarie va risolto soprattutto durante la fase ascendente poiché è in questa fase che « si ha la possibilità di influenzare i lavori, per fare in modo che la direttiva abbia il più possibile le qualità per essere facilmente applicabile nell'ordinamento interno ». In tale ottica, ad un miglioramento delle procedure di formazione della posizione italiana nei negoziati comunitari può corrispondere una relativa semplificazione delle procedure di recepimento, attraverso il rafforzamento del potere del Governo di attuare le direttive in via regolamentare e la valorizzazione dei compiti attuativi delle regioni.

Ambito dell'intervento normativo. – Il testo unificato elaborato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea reca puntuali novelle alla legge 9 marzo 1989, n. 86.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge n. 86 del 1989, ridefinendo le finalità della legge anche in riferimento alla disciplina del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria ed inserendo tra gli atti dai quali conseguono obblighi comunitari suscettibili di adempimento anche le decisioni-quadro e le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea (decisioni concernenti il settore della cooperazione in materia giudiziaria e penale).

L'articolo 2 modifica l'articolo 1-*bis* della legge n. 86 del 1989 – già introdotto dalla legge n. 422 del 2000 (legge comunitaria 2000) – ed apporta taluni correttivi alla elencazione dei progetti di atti comunitari da trasmettere al Parlamento ai fini della partecipazione di quest'ultimo alla fase ascendente. Nel contesto della disposizione si segnala, in particolar modo, la previsione dell'istituto della riserva d'esame parlamentare, apponibile, anche su raccomandazione delle Camere, dal Governo nel corso del negoziato in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER) in casi di particolare importanza politica, economica e sociale delle proposte di atto comunitario in discussione. Nel caso di apposizione della riserva, si prevede che il Governo invii alle Camere il testo all'esame del COREPER al fine di acquisire i pareri parlamentari entro cinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata dal Governo e comunicata alle Camere, il Governo può procedere alle attività di sua competenza.

L'articolo 3 introduce nella legge n. 86 del 1989 l'articolo 1-*ter*, con specifico riguardo alla trasmissione alle regioni dei progetti di atti comunitari. È previsto, in particolare, che le regioni e le province autonome contribuiscano, nei limiti delle loro competenze, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea.

L'articolo 4 reca una modifica all'articolo 2 della legge n. 86 del 1989 con la quale si specifica che la relazione di accompagnamento del disegno di legge comunitaria deve contenere anche l'elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamenti di delegificazione, ai sensi del successivo articolo 4 della legge La Pergola, come modificato dal testo in esame.

L'articolo 5 interviene sulla definizione del contenuto della legge comunitaria recata dall'articolo 3 della legge n. 86 del 1989. A tale proposito, si dispone che la legge comunitaria provvede al periodico

adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario anche mediante disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive che costituiscano oggetto di procedure d'infrazione in sede europea, nonché attraverso disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive ritenute necessarie per sopravvenute circostanze di particolare urgenza motivate sulla base di apposita relazione tecnica del Governo. Sempre l'articolo 5 provvede, infine, a specificare che il ricorso alla delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie è possibile solo per le materie di notevole complessità tecnica e purché vi sia l'indicazione di specifici princìpi e criteri direttivi per ogni singolo atto o gruppo di atti comunitari dal contenuto omogeneo.

L'articolo 6 delinea un percorso speciale per l'attuazione mediante regolamenti di delegificazione, al di fuori delle annuali leggi comunitarie, delle direttive, vertenti su materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, sui cui progetti si siano pronunciati il Parlamento europeo nell'ambito delle procedure di codecisione o di cooperazione previste dai Trattati ovvero entrambe le Camere nell'ambito della procedura di cui al richiamato articolo 1-*bis*. L'articolo 7 introduce, conseguentemente, le necessarie modifiche di coordinamento all'articolo 5 della legge n. 86 del 1989.

L'articolo 8 inserisce nella legge n. 86 del 1989 l'articolo 5-*bis*, ai sensi del quale alle norme comunitarie che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di precedenti direttive già recepite è data attuazione con decreto del Ministro competente per materia, il quale ne dà pronta comunicazione alle Camere.

L'articolo 9 prevede che il Ministro per le politiche comunitarie trasmetta alle Camere le decisioni del Consiglio e della Commissione europea per l'espressione di osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione.

L'articolo 10 integra i contenuti della relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevedendo, con novella all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989, che tale relazione debba dar conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo delle Camere e della Conferenza Stato-regioni e fornire l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'articolo 11 incide sulla disciplina delle competenze delle regioni e delle province autonome dettata dall'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, trasformando da facoltativo in obbligatorio l'intervento attuativo delle regioni e prevedendo la possibilità per queste ultime di organizzare, sull'esempio del modello statale, le proprie attività di recepimento delle direttive comunitarie attraverso l'approvazione annuale di « leggi comunitarie regionali », abilitate anche ad attivare a tal fine la potestà regolamentare delle Giunte regionali. Sempre l'articolo 11 consente, inoltre, alle regioni e alle province autonome di chiedere al Governo di proporre ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso un atto normativo comunitario vertente in materie di loro competenza laddove esse ritengano che quest'ultimo leda norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee.

L'articolo 12 sostituisce interamente l'articolo 11 della legge n. 86 del 1989, concernente gli inadempimenti delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 13 contiene, infine, la clausola di abrogazione espressa dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, riguardanti le funzioni del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, relativamente all'esame dei progetti di decisione pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. La disposizione abrogativa si rende necessaria a seguito dell'avvenuta « comunitarizzazione » del terzo pilastro (giustizia e affari interni) e della conseguente inclusione dei relativi atti tra gli ordinari atti comunitari.

Istruttoria legislativa svolta. – La XIV Commissione ha dedicato all'esame in sede referente del provvedimento sette sedute plenarie, cui si aggiungono le riunioni del Comitato ristretto, nell'ambito del quale si è proceduto, il 7 febbraio 2001, all'audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

Sono stati, poi, acquisiti, i pareri del Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del regolamento, sia sul testo base che sul testo comprensivo degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Sul testo unificato comprensivo degli emendamenti approvati sono stati, inoltre, acquisiti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, affari esteri e bilancio e il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La XIV Commissione ha recepito tutte le condizioni espresse dalle Commissioni e dal Comitato per la legislazione e numerose osservazioni contenute nei pareri pervenuti.

Giovanni SAONARA, *Relatore*.

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 7171 e abbinati;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, capoverso a-*ter*, la disposizione ivi prevista rischia di determinare un ampliamento, non agevolmente definibile, dei contenuti delle leggi comunitarie annuali ed un'alterazione della loro finalità;

all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, capoverso 2-*bis*, il termine previsto per l'emanazione dei regolamenti contemplati dalla legge comunitaria appare eccessivamente ristretto, in considerazione dei termini previsti dalla legislazione vigente rispettivamente per il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari;

all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso 4, si valuti l'opportunità di prevedere l'autorizzazione ad emanare regolamenti di delegificazione nella configurazione prevista, delineandosi in tal caso una delegificazione a carattere generale per un ambito talmente ampio da risultare indeterminato;

all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso 5-*quater*, si precisi che i regolamenti ministeriali ivi previsti possono essere emanati per l'attuazione delle direttive che incidono « nelle materie non disciplinate dalla legge o da regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 » della legge 23 agosto 1988 n. 400;

all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso 5-*sexies*, si valuti l'opportunità di precisare il termine per l'espressione del parere parlamentare, nonché la successione temporale dei pareri previsti; infine si chiarisca che, decorsi i termini per l'espressione parlamentare, i decreti possono comunque essere emanati;

all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, capoverso 2-*bis*, l'espressione « norme dei rispettivi ordinamenti statutari » andrebbe sostituita con l'espressione « norme dei rispettivi ordinamenti », visto che la categoria delle leggi comunitarie regionali non deve necessariamente essere prevista negli statuti delle regioni;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 13, si valuti l'opportunità di eliminare la norma abrogativa ivi prevista che fa riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo

18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, relativi ai rapporti tra il Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e il Comitato esecutivo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, si chiarisca se la « particolare importanza politica e sociale » riguardi l'avvio dell'esame dei progetti di atti comunitari da parte delle Camere o piuttosto la richiesta del Governo di avviare tale esame; si precisi inoltre quale sia l'atto che concretizza l'avvio dell'esame da parte delle Camere visto che da esso deriva l'effetto di « blocco » dell'attività governativa in seno all'Unione europea;

all'articolo 4, comma 1, si chiarisca se la relazione che accompagna il disegno di legge comunitaria annuale debba fornire unicamente l'elenco delle direttive attuate o da attuarsi con regolamento oppure se, nel caso tale attuazione sia già intervenuta, essa debba fornire anche gli estremi dell'atto di attuazione; in caso positivo parrebbe opportuno prevedere in un apposito allegato gli estremi dell'atto di attuazione;

all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso 4, l'espressione « di codecisione e di cooperazione » andrebbe sostituita dalla seguente « di codecisione o di cooperazione » visto che si tratta di due differenti procedure alternative fra di loro;

all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso 5-*ter*, si chiarisca se l'atto di indirizzo debba essere adottato in Assemblea o in Commissione, nonché se sia sufficiente la delibera da parte di uno o di entrambi i rami del Parlamento.

(Parere espresso il 13 febbraio 2001).

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 7171 e abbinati,

rilevato che il nuovo testo trasmesso dalla Commissione recepisce numerosi rilievi contenuti nel parere reso dal Comitato il 13 febbraio 2001, ribadendo la rilevanza dei rilievi non accolti,

ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6-*bis* del citato articolo 16-*bis*:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 1, lettera *d),* capoverso 5-*bis,* lettera *a),* il riferimento al processo di trasferimento di competenze in corso o in

via di definizione dovrebbe essere sostituito con il riferimento al processo di trasferimento di competenze avviato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 3, si valuti l'opportunità di precisare se l'intesa è raggiunta ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 1, lettera *d),* capoverso 5-*quater,* e all'articolo 8, comma 1, si valuti l'opportunità di uniformare le modalità di comunicazione alle Camere circa la adozione dei provvedimenti ivi previsti;

all'articolo 11, comma 1, lettera *d),* capoverso 7, la indicazione specifica delle modalità con le quali le regioni e le province autonome si attivano potrebbe risultare non rispettosa dell'autonomia regionale e dell'eventuale diversa ripartizione delle funzioni operata in tale sede.

(Parere espresso il 22 febbraio 2001)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 1, lettera *b),* capoverso a-*ter),* che amplia il contenuto proprio della legge comunitaria annuale, prevedendo che essa contenga anche disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che siano ritenute necessarie per sopravvenute circostanze di particolare urgenza, sia previsto che qualora il disegno di legge comunitaria includa tali disposizioni il Governo è tenuto ad allegare alla relazione di accompagnamento una apposita relazione tecnica recante le informazioni sulla particolare urgenza dell'intervento modificativo o abrogativo proposto;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 6, comma 1, lettera *d),* commi 4 e 5, valuti la Commissione l'opportunità della disposizione che autorizza il Governo

a dare attuazione in via regolamentare alle direttive relative alle materie ivi indicate posto che, in mancanza di una determinazione di limiti temporali per l'esercizio di tale potestà, essa configura una forma di delegificazione permanente.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 7171 e abb. recante: « Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente il recepimento della normativa comunitaria »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 6, comma 5-*bis,* sia inserita la seguente lettera: « *e)* eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive ».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato C. 7171 e abbinati, comprensivo degli emendamenti approvati, per gli aspetti di competenza;

richiamato il proprio precedente parere nel corso dell'esame del disegno di legge S. 4783 Governo, recante legge comunitaria 2000, espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

ribadita l'esigenza che, nelle more della revisione organica della vigente disciplina delle procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario, siano affinati alcuni aspetti della cosiddetta fase discendente per quanto concerne il ruolo delle regioni nel recepimento delle direttive comunitarie facoltizzanti;

riconosciuto l'importante ruolo assegnato alle regioni nell'attuazione della normativa comunitaria, anche ai fini di un migliore coordinamento fra le fonti comunitarie e la normativa regionale;

considerata l'esigenza di assegnare alle regioni un ruolo non marginale nel processo di attuazione della legislazione comunitaria, pur con il riconoscimento del limite di non derogare alle disposizioni comunitarie;

ritenuta altresì l'esigenza di determinare un coordinamento tra le diverse leggi regionali di attuazione della normativa comunitaria, anche in riferimento alla determinazione di una tempistica omogenea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 12, sia previsto, in funzione di garanzia costituzionale, il previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 3 del testo unificato che anche le assemblee legislative formulino ai propri esecutivi eventuali indirizzi in merito ai progetti di atti comunitari notificati da parte del Governo;

b) valutata positivamente la previsione dell'articolo 11, perché demanda in via primaria alle regioni l'esercizio della potestà di recepimento secondo il principio di sussidiarietà, consideri altresì la Commissione di merito l'opportunità di attribuire alle regioni la potestà di attuare anche le direttive cosiddette facoltizzanti.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

—

Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ».

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. L'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Finalità). – 1.* La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in seno alle istituzioni dell'Unione europea, nonché il processo di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che conseguono:

a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dei suddetti Trattati;

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, reso esecutivo ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209 ».

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 1-*bis *della legge 9 marzo 1989, n. 86).*

1. All'articolo 1-*bis* della legge 9 marzo 1989, n. 86, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, » e le parole: « , nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle Camere il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma e al comma 2 »;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e tutti i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee »;

c) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« *4.* In casi di particolare importanza politica, economica e sociale delle proposte di cui ai commi 1 e 2, il Governo può, anche su raccomandazione delle Camere, apporre in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) una riserva d'esame parlamentare sul testo o su parte di esso. In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto al COREPER, al fine di acquisire il parere parlamentare sullo stesso, da rendere entro cinque giorni dalla trasmissione.

4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, ovvero nei casi di urgenza motivata dal Governo e comunicata alle Camere, il Governo può procedere alle attività di sua competenza »;

e) nella rubrica, le parole: « e alle regioni » sono soppresse.

ART. 3.

*(Introduzione dell'articolo 1-*ter *della legge 9 marzo 1989, n. 86).*

1. Dopo l'articolo 1-*bis* della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 1-*ter*. – *(Trasmissione alle regioni dei progetti di atti comunitari). – 1*. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma.

2. Ai fini della formazione della posizione italiana nelle fasi istruttorie preliminari all'adozione degli atti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome trasmettono entro trenta giorni dalla data del ricevimento le osservazioni, nelle materie di loro competenza, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per l'immediata comunicazione ai Ministri competenti per materia.

3. Le regioni e le province autonome contribuiscono, nei limiti delle loro competenze e secondo modalità da definire con intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra

Governo e regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c*-bis) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 4, 5, 5-*bis*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati ».

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: « mediante: » è sostituita dalle seguenti: « che reca: »;

b) dopo la lettera *a)*, sono inserite le seguenti:

« *a*-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee;

a-ter) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che, per sopravvenute circostanze di particolare urgenza, siano ritenute necessarie sulla base delle indicazioni fornite con relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge di cui all'articolo 2, comma 2, nel caso in cui

esso includa tali disposizioni, o trasmessa dal Governo alle Camere su richiesta di queste; »;

c) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « lo strumento della delega legislativa può essere usato limitatamente alle sole materie di notevole complessità tecnica ed in tali casi con indicazione dei princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione, per ogni singolo atto da recepire o gruppo di atti omogenei; »;

d) alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 6 e 7 ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ma non riservate alla legge » sono sostituite dalle seguenti: « ma non coperte da riserva assoluta di legge » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie da lui delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle quali gli schemi di regolamento sono tra-

smessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i termini di cui al secondo e al terzo periodo, i decreti sono emanati anche in mancanza di detti pareri »;

c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, le direttive adottate dal Consiglio dell'Unione europea secondo le procedure, previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, di codecisione o di cooperazione con il Parlamento europeo sono attuate, nelle materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle disposizioni contenute nella presente legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì alle direttive del Consiglio e della Commissione, nelle materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, quando sui relativi progetti si siano espresse entrambe le Camere nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1-*bis*.

5-*bis*. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 si conformano ai seguenti criteri generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative nelle amministrazioni con competenza prevalente secondo l'ordinamento nazionale, tenendo conto del principio di sussidiarietà e conformemente al processo di trasferimento di competenze avviato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) attuazione delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

e) eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive.

5-*ter*. Le Camere, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* delle direttive di cui ai commi 4 e 5, possono chiedere, con propri atti di indirizzo adottati, secondo le previsioni dei rispettivi regolamenti, dalle Assemblee o dalle Commissioni permanenti competenti per materia, che l'attuazione delle medesime sia disciplinata con la legge comunitaria annuale.

5-*quater*. Le direttive nelle materie non disciplinate dalla legge o da regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 400 del 1988, e non coperte da riserva di legge, sono attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, da parte del Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Le Amministrazioni informano tempestivamente le Camere dell'adozione dei predetti regolamenti tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

5-*quinquies*. I regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 5-*quater* tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro approvazione.

5-*sexies*. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 sono adottati su proposta del Presi-

dente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente agli schemi di regolamento in materie di competenza regionale o delle province autonome, e, dopo l'acquisizione dei predetti pareri, delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti sono emanati anche in mancanza di detti pareri ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le parole: « a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « a norma dell'articolo 4, commi 1 e 2, si provveda con la procedura di cui al comma 2-*bis* del medesimo articolo ».

ART. 8.

*(Introduzione dell'articolo 5-*bis *della legge 9 marzo 1989, n. 86).*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — *(Adeguamenti tecnici)*. — *1*. Alle norme comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di precedenti direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data

attuazione con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà pronta comunicazione alle Camere ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro per le politiche comunitarie trasmette le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione ».

ART. 10.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti:

« *c*-bis) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c-ter) l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 9, comma 6-*bis*, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ».

ART. 11.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « possono dare » sono sostituite dalla seguente: « danno »;

b) al comma 2, le parole: « possono dare » sono sostituite dalla seguente: « danno »;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 2-*bis*. Le regioni possono, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, adottare annualmente leggi recanti disposizioni per l'adempimento, anche mediante regolamenti regionali, degli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1, vertenti su materie di competenza regionale.

2-*ter*. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione delle leggi regionali di cui al comma 2-*bis* e dei provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. Nel caso in cui una regione o una provincia autonoma ritenga un atto normativo comunitario ricadente in materie di sua competenza lesivo di norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, ha facoltà di attivarsi con deliberazione del Consiglio per chiedere al Governo di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ».

ART. 12.

(Modifica dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – *(Inadempimenti delle regioni e delle province autonome). – 1*. Se l'inadempimento di uno degli obblighi di cui all'articolo 1 dipende da inat-

tività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per le politiche comunitarie, sentita la regione o la provincia autonoma interessata e previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, fissa un termine entro il quale la regione o la provincia autonoma deve provvedere all'adempimento dell'obbligo.

2. Alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata di cui al comma 1, in caso di mancato adempimento, si procede ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

ART. 13.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

PAGINA BIANCA

DDL13-7171A
Lire 1000